

**STATUTO DELLA SOCIETA'
"CAMPAGNA & CAMPAGNA S.R.L."**

---OOOO---

Articolo 1

Norme relative al funzionamento della società

1. La società è disciplinata dalle norme dell'ordinamento giuridico vigente, in particolare da quelle del capo VII del titolo V del libro V del codice civile, unitamente a quanto specificato e derogato nei seguenti articoli.

Articolo 2

Denominazione

2. La società è denominata: "CAMPAGNA & CAMPAGNA S.R.L." o, in forma abbreviata, "C & C S.R.L."

Articolo 3

Oggetto

3. La società ha per oggetto:

a) l'esercizio, ai sensi ed in conformità alla vigente disciplina normativa e regolamentare, dell'attività di assunzione di partecipazioni in altre società e imprese, nonché delle attività strumentali e connesse;

b) acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione di beni immobili di qualunque natura, nonché locazione in proprio - purché non finanziaria - e gestione degli immobili di cui la società, a qualunque titolo, abbia la proprietà, altro diritto reale, anche di godimento, e/o la disponibilità, il tutto sia a livello nazionale che internazionale;

c1) attività di moda, abbigliamento, design, e di sartoria in genere, quali l'ideazione, la creazione, la confezione e la produzione, e la vendita e la commercializzazione, al dettaglio e all'ingrosso, di capi di abbigliamento di qualsiasi genere, in tessuto, pelle o qualsiasi altro materiale, nonché di accessori, (cravatte, sciarpe, cappelli, cinture, borse, scarpe, prodotti di "pelletteria", etc.) di qualunque materiale, ed in generale di tutti gli altri prodotti inerenti, riconducibili o collegabili (direttamente od indirettamente) alla moda, al design ed alla creatività, quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo si citano: accessori da indossare (ombrelli, portafogli, etc.); oggetti e prodotti inerenti l'estetica e l'ornamento sia della persona che delle cose; prodotti di bigiotteria, gioielleria, etc. (fermacravatte, gemelli, orologi, anelli, spille, pendenti, orecchini, etc.); prodotti ed articoli di profumeria, cosmesi, igiene, toilette etc.; oggetti o prodotti per la "casa" e per l'ufficio in genere (per la tavola, e per l'arredo e la decorazione di spazi interni od esterni, etc.); prodotti elettrici ed elettronici; prodotti alimentari particolari (vini, bevande, specialità gastronomiche, etc.); prodotti per fumatori ed affini; prodotti sportivi, ludici e inerenti il tempo libero (articoli sportivi, abbigliamento tecnico, attrezzi vari, etc.); mezzi di trasporto in genere (ad es. commercializzati, in licenza, etc.);

c2) la società potrà inoltre svolgere, sia per conto proprio che per conto terzi (privati, ditte, società od Enti), in Italia e all'estero, prestazioni di servizi relativi a promozioni, marketing, pubblicità, attività di sponsorizzazione, cura dell'immagine, pubbliche relazioni, analisi e ricerche di mercato, ricerca e sviluppo e quant'altro affine o collegabile a tali attività;

c3) la società potrà registrare, acquisire (temporaneamente e non) i diritti di utilizzo e/o di sfruttamento, acquistare e cedere marchi, brevetti, know how, licenze, relativi all'oggetto sociale o a settori affini o collegabili;

c4) la società potrà, senza limitazione alcuna, assumere e concordare rappresentanze, agenzie e concessioni;

d) consulenza e servizi, nell'ambito di tutti i settori di cui sopra, diretti sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche – società terze o società controllate e partecipate – per la loro direzione, organizzazione, gestione e coordinamento.

La società può in ogni caso compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali, commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Articolo 4

Sede

4. La società ha sede in Milano.

L'organo amministrativo potrà:

- trasferire la sede legale nell'ambito del medesimo comune;
- istituire e/o sopprimere anche altrove, in Italia e all'estero, succursali, filiali, uffici, depositi, magazzini, rappresentanze, agenzie e unità locali in genere, purché non aventi natura di sede secondaria.

Articolo 5

Durata

5. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 6

Capitale

6.1 Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

6.2 Nei limiti e con le modalità di legge, il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, compresi i conferimenti d'opera o di servizi.

6.3 Gli aumenti di capitale, salvo il caso di cui all'art. 2482-ter cod. civ., possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 cod. civ..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, co. 2, cod. civ., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

6.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico, il tutto senza interessi salvo diversa decisione dei soci.

6.5 E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 cod. civ..

Articolo 7

Libro soci e domiciliazione

7.1 La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

7.2 Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

7.3 Il domicilio dei soci e di tutti i titolari di cariche sociali, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 8

Partecipazioni

8.1 Per il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi è riservato agli altri soci il diritto di prelazione (pro quota capitale e con diritto di accrescimento) da esercitarsi in base al valore reale delle quote.

8.2 Tale valore reale sarà determinato (tenendo conto dei criteri di cui al successivo art. 10) di comune accordo fra le parti.

Per trasferimento con atto tra vivi si intende ogni negozio di alienazione, nella più ampia accezione del termine, e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.

Il diritto di prelazione spetta anche nel caso di trasferimento della nuda proprietà nonché di costituzione e/o trasferimento di diritti reali di godimento o di garanzia.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, oppure il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo in cui la società ha la propria sede. Si applica in tal caso l'art. 2437-ter, ultimo comma, cod. civ..

8.3 La prelazione dovrà esercitarsi, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata o altro mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, della proposta di alienazione ed il corrispettivo dovrà, salvo diverso accordo, essere integralmente versato all'alienante non appena ne verrà determinato, come sopra, il reale ammontare.

Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione, all'acquirente indicato nella comunicazione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dei soci.

Ove il trasferimento non si verifichi nel termine sopra indicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

8.4 Il diritto di prelazione non è esercitabile nel caso che il trasferimento delle quote venga effettuato:

- a società fiduciarie, autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge, ovvero da queste ultime, in ogni caso a favore dell'originario fiduciante;
- a qualsiasi titolo da un socio persona fisica ai propri discendenti in linea retta;
- da un socio persona giuridica a società controllate e/o controllanti ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., oppure da un socio persona fisica a società controllate.

Il diritto di prelazione compete ai soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo in una società socia della presente società. In tale ipotesi, l'organo amministrativo della società socia dovrà offrire agli altri soci l'acquisto della sua partecipazione alla presente società entro la fine dell'esercizio sociale nel corso del quale è stata ceduta la partecipazione di controllo. L'offerta dovrà essere effettuata con le modalità sopra indicate.

8.5 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Articolo 8-bis

Particolare diritto di alcuni soci ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod. civ.

8-bis.1) E' attribuito al singolo socio signor [REDACTED] il particolare diritto di nominare tutti i componenti dell'organo amministrativo.

E' attribuito al singolo socio signor [REDACTED] il medesimo particolare diritto nella sola ipotesi in cui il signor [REDACTED] morisse prima del 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre) senza che il suo particolare diritto si fosse, a sua volta, già estinto per altre cause, e a decorrere dalla data di tale decesso.

8-bis.2) Il diritto particolare di cui sopra:

- non è trasferibile, neanche parzialmente, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, è qualunque sia il soggetto avente causa;
- sussisterà solamente fino al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre), estinguendosi automaticamente, pertanto, allo spirare del termine indicato;
- è indipendente rispetto al valore nominale della quota di partecipazione di cui il socio privilegiato risulti titolare, quota che pertanto può variare per qualsiasi motivo senza che il diritto particolare venga meno. Tale diritto pertanto si estinguerà, oltre che per rinuncia, solamente con la perdita totale della qualità di socio da parte del privilegiato, qualunque ne sia la causa.

8-bis.3) I diritti particolari dei soci di cui all'art. 2468, comma 3, cod. civ. possono essere introdotti, modificati o soppressi con le maggioranze richieste per la modifica dell'atto costitutivo (e di cui all'art. 26 del presente statuto sociale), salvo in ogni caso:

- a) il consenso di tutti i titolari degli stessi diritti particolari;
- b) il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473, comma 1, del codice civile per i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

8-bis.4) In ipotesi di estinzione del particolare diritto di cui sopra l'organo amministrativo pro-tempore in carica è autorizzato a depositare presso il competente registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436 cod. civ., il testo dello statuto sociale corrispondentemente aggiornato, senza che sia necessaria allo scopo alcuna delibera assembleare.

Articolo 9

Recesso

9.1 I soci hanno il diritto di recedere nei soli casi previsti dalla legge.

Nelle ipotesi di cui all'art. 2469, co. 2, cod. civ., il diritto di recesso non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui il socio che intende recedere sia anche amministratore, egli dovrà darne comunicazione anche a ciascuno degli altri amministratori. Nel caso in cui il socio che intende recedere sia anche amministratore unico, egli dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Nel caso in cui il socio che intende recedere sia anche amministratore unico, il recesso si intende esercitato il giorno in cui è stata ricevuta l'ultima delle comunicazioni indirizzate a tutti gli altri soci. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 10

Liquidazione delle partecipazioni

10. Ai fini del rimborso della partecipazione al socio recedente, il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo (sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati) tenendo conto, oltre che del suo valore di mercato, anche della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società nel giorno in cui si è verificato l'evento cagionante la liquidazione.

Articolo 11

Organo amministrativo

11.1 La società è gestita da un organo amministrativo che, alternativamente, su decisione dei soci al momento della nomina, può consistere in:

- a. un amministratore unico;
- b. un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri, secondo il numero determinato dai soci. Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli

amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro tre giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

c. due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza. In tal caso si applicano gli artt. 2257 e 2258 cod. civ..

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

11.2 Se, nel corso del mandato degli amministratori, i soci decidono di cambiare il tipo di organo amministrativo che deve gestire la società, gli amministratori in carica si intendono automaticamente decaduti.

11.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

11.4 Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ., salva diversa decisione dei soci.

Articolo 12

Durata della carica, revoca, cessazione

12.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

12.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

12.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

12.3.2 Qualora, per qualsiasi causa, vengano meno uno o più amministratori in corso di mandato, i soci provvedono alla loro sostituzione, salvo quanto previsto nell'art. 8-bis del presente statuto. Gli amministratori così nominati, salvo diversa decisione dei soci, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 13

Consiglio di amministrazione

13.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vicepresidente.

13.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

13.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

13.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 14

Adunanze del consiglio di amministrazione

14.1 In caso di richiesta di 1 (un) amministratore il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale, salve le altre ipotesi previste dalla legge.

14.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

14.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

14.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, nel territorio di un altro stato europeo o negli Stati Uniti d'America.

14.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale:

- a) quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati;
- b) quando ad esso partecipano la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione, anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione.

Se gli amministratori o i sindaci (ove nominati) non partecipano personalmente alla riunione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

14.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 15

Deliberazioni del consiglio

15.1 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede, salvo che il Consiglio di Amministrazione sia composto da due membri.

15.2 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 16

Poteri dell'organo amministrativo

16.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salve le limitazioni che risultano dall'atto di nomina.

L'organo amministrativo può deliberare, nelle forme e nei limiti di legge, la fusione e la scissione nelle ipotesi degli artt. 2505 e 2505 bis, quale richiamato anche dall'art. 2506 ter cod. civ..

16.2 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 cod. civ.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma 5, cod. civ..

Il vicepresidente del consiglio di amministrazione, se nominato, ha tutti i poteri del presidente nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, salvo diversa disposizione nell'atto di nomina.

16.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

16.4 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Articolo 17

Rappresentanza

17.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

17.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente, nonché agli eventuali vicepresidente e consiglieri delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri ad essi attribuiti.

Per i terzi la firma del vicepresidente, in ogni caso, fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

17.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

17.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 18

Compensi degli amministratori

18.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

18.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso anche (o solamente) proporzionale ai risultati di gestione e/o agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

18.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 19 **Organo di controllo**

19.1 Nei casi previsti dalla legge, o qualora semplicemente lo ritengano opportuno, i soci nominano un collegio sindacale di tre componenti effettivi e due supplenti.

In entrambi i casi si applicano le relative disposizioni dettate in materia di società per azioni, con le seguenti precisazioni:

- ogni riferimento all'assemblea è da intendersi effettuato, più genericamente, ai soci, le cui decisioni possono essere adottate, nei casi stabiliti dalla legge e dal presente statuto, non solo mediante deliberazione assembleare ma anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto;
- tutti i sindaci devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro soltanto nei casi in cui la nomina del collegio sindacale è obbligatoria;
- i sindaci sono rieleggibili;
- il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti della società, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge o salvo diversa decisione dei soci, che potranno affidare la revisione legale dei conti al revisore di cui avanti;
- le riunioni del collegio sindacale potranno svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza con le modalità già sopra indicate per le analoghe adunanze del consiglio di amministrazione (art. 14 punto 6).

19.2 I soci possono nominare, per il controllo legale dei conti della società, un revisore che deve essere iscritto nell'apposito registro.

Anche in tal caso si applicano le relative disposizioni dettate in tema di società per azioni.

Articolo 20 **Decisioni dei soci**

20.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, in particolare dall'art. 2479 cod. civ..

20.2 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

20.3 In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

20.4 Non è necessaria l'autorizzazione dei soci per le operazioni previste dall'art. 2465, co. 2, cod. civ..

Articolo 21

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

21. Nei casi consentiti dalla legge le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso le modalità sono quelle già sopra indicate per le analoghe decisioni del consiglio di amministrazione (art. 13 punto 3), con la precisazione che il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio, se non viene stabilito un termine diverso nel testo della decisione medesima.

Articolo 22 Assemblea

22.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nel territorio di un altro stato europeo o negli Stati Uniti d'America.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

22.2 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo (ad esempio telefax o posta elettronica) purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

22.3 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 23 Svolgimento dell'assemblea

23.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

23.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

23.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, con le modalità già sopra indicate per le analoghe adunanze

del consiglio di amministrazione (art. 14 punto 6), ma con le seguenti ulteriori precisazioni:

- devono essere indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2479 bis, ultimo comma, cod. civ. - c.d. "totalitaria") i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire;
- in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 24

Deleghe

24. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro soggetto, anche non socio.

Si applica in tal caso l'art. 2372 cod. civ. in quanto compatibile, con la precisazione che la rappresentanza può essere conferita anche ad amministratori, sindaci o revisori, se nominati, e che è ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Articolo 25

Verbale dell'assemblea

25. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Si applica l'art. 2375, co. 1, cod. civ..

Articolo 26

Quorum costitutivi e deliberativi

26. I quorum deliberativi e costitutivi dell'assemblea, nonché quelli occorrenti per le decisioni dei soci assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, sono quelli stabiliti dalla legge, salvo diversa disposizione del presente statuto.

Nei casi in cui, per legge o ai sensi del presente statuto, a uno o più soci non dovesse competere il diritto di voto (ad esempio per morosità, o per conflitto d'interessi), le loro partecipazioni, anche se essi sono presenti in assemblea, non devono essere computate ai fini del calcolo dei quorum sia costitutivi che deliberativi.

Articolo 27

Bilancio e utili

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

27.2 Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ricorrendone i presupposti di legge, entro centottanta giorni dallo stesso termine.

27.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.